

ANTONIO OLIVIERI

Le costituzioni di Gerardo da Sesso: gli statuti sinodali novaresi e i decreti emanati in qualità di legato apostolico

Canonico di Parma e collaboratore di papa Celestino III, poi abate del monastero cistercense di Tiglieto, uomo di fiducia di Innocenzo III, prima *visitor et provisor Lombardia* quindi vescovo di Novara, legato apostolico e cardinale vescovo di Albano, infine, ma più di un dubbio è lecito, arcivescovo di Milano: questa, a un dipresso, la carriera di Gerardo da Sesso, personaggio sul quale negli ultimi anni si sono moltiplicati gli studi¹. Accanto a un profilo prosopografico ricco e importante, a tal punto completo e accurato da non sembrare prevedibile per il futuro alcuna nuova significativa acquisizione, si potrebbero raccogliere in poche decine di pagine i documenti la cui formulazione è direttamente riconducibile a lui². Non sarebbe opera vana: si avrebbe anzi l'occasione per qualche significativa sistemazione testuale di un materiale disperso in edizioni

Desidero ringraziare la prof.ssa Maria Pia Alberzoni per i suoi preziosi suggerimenti. Un sentito ringraziamento anche a don Mario Perotti dell'Archivio Storico Diocesano di Novara e alla dott.ssa Miriam Rita Tessera dell'Archivio di S. Ambrogio di Milano per il loro generoso aiuto.

¹ Oltre ai contributi che saranno via via citati in nota, si vedano in particolare M. CIPOLLONE, *Gerardo da Sesso vescovo eletto di Novara, Albano e Milano*, in «Aevum», LX (1986), pp. 223-239 e EAD., *Gerardo da Sesso, legato apostolico al tempo di Innocenzo III*, in «Aevum», LXI (1987), pp. 358-388; R. AUBERT, *Gérard de Sesso ou Sessio, Girardus de Sessa, Girardus Novariensis* in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique*, sous la direction de R. AUBERT, t. XX, Paris, Letouzey et Ané, 1984, coll. 798-9; M. P. ALBERZONI, *Città, vescovi e papato nella Lombardia dei comuni*, Novara, Interlinea, 2001, pp. 95-8, 121-33, 238-9 e *passim*.

² Uso il termine 'documenti' per escludere dal novero dei testi cui alludo la *summa* teologica attribuita a Gerardo da Sesso: su di essa mi limito a rimandare alla bibliografia indicata da W. MALECZEK, *Pietro Capuano. Patrizio amalfitano, cardinale legato alla Quarta crociata, teologo († 1214)*, edizione riveduta e aggiornata dall'autore, traduzione a cura di F. DELLE DONNE, Amalfi, Centro di cultura e storia amalfitana, 1997 (ediz. orig. Wien 1988), p. 262.

spesso o quasi sempre non aggiornate, oppure eseguite con criteri discutibili; e si potrebbe procedere a confronti più accurati, all'enucleazione di temi caratteristici, a una ricerca di fonti il cui interesse non sarebbe limitato a una migliore conoscenza dell'opera di riformatore ecclesiastico, pur così importante, di Gerardo.

In questo contributo intendo occuparmi di due testi attribuiti a Gerardo dalla tradizione erudita lombarda. L'attribuzione, come si vedrà, è sostanzialmente giusta; tuttavia, le correzioni che è necessario apportare alle conclusioni degli eruditi mi sono parse di tale rilievo da meritare una nota apposita, data anche la recente fortuna storiografica dei due testi e il ruolo che a essi è stato attribuito nella ricostruzione delle attività dei prelati impegnati sul fronte del rinnovamento della vita ecclesiastica e della pastorale nei fervidi anni che precedettero il Concilio Lateranense IV³. Accanto a questi aspetti va poi messa in rilievo l'opportunità, dovuta in uno dei due casi a un recente ritrovamento, di porsi a confronto con i testimoni medievali di tali testi, che la recente storiografia ha conosciuto solo attraverso la mediazione di copie settecentesche.

Si tratta dei decreti sinodali emanati da Gerardo per la diocesi di Novara e pubblicati un quarantennio dopo da Sigebaldo, un suo successore sulla cattedra gaudenziana; e delle *sanctiones pro instauranda cleri disciplina* — così le intitolò il loro editore settecentesco, Nicolò Sormani — attribuite a Gerardo da Giorgio Giulini a metà del Settecento, sulla base di argomentazioni degne di ogni riguardo.

³ Si veda soprattutto il fondamentale lavoro di M. MACCARRONE, «*Cura animarum*» e «*parochialis sacerdos*» nelle costituzioni del IV concilio lateranense (1215). *Applicazioni in Italia nel sec. XIII*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)*, Atti del VI Convegno di storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 sett. 1981), vol. I, Roma, Herder, 1984, pp. 81-195 [riedito in ID., *Nuovi studi su Innocenzo III*, a cura di R. LAMBERTINI, presentazione di O. CAPITANI, Roma, Istituto storico per il medio evo, 1995 (Nuovi studi storici, 25), pp. 271-367].

2. L'edizione di Carlo Salsotto della sinodo novarese del vescovo Sigebaldo e la tradizione erudita.

Il documento edito ormai cinquant'anni fa da Carlo Salsotto⁴ costituisce nella sua parte finale, come avevo anticipato in un mio precedente contributo, un parziale testimone delle costituzioni legatizie emanate dal cardinale Goffredo da Castiglione nel maggio 1229 a Lodi⁵. Questa identificazione elimina, purtroppo tardivamente, un grosso equivoco, che aveva contribuito ad arricchire in modo indebito il novero delle fonti sinodali anteriori al Concilio Lateranense IV⁶. Resta, con alcune complicazioni in più, il problema della sinodo di Gerardo da Sesso: la realtà storica di essa non esce affatto indebolita dalla scoperta dell'errore di identificazione.

Dopo il recente ritrovamento di un originale del complesso normativo emanato dal vescovo di Novara Sigebaldo alla fine di settembre dell'anno 1257, gran parte delle considerazioni di Carlo Salsotto, basate sulla letteratura erudita e su un transunto notarile settecentesco dell'originale di cui

⁴ C. SALSOTTO, *Per la storia della chiesa novarese. Gli statuti del vescovo Gerardo (1209-1211), con le aggiunte del vescovo Sigebaldo (1249-1268)*, in «Bollettino storico per la provincia di Novara», XLIV (1953), pp. 20-35. Il documento in questione è stato ripubblicato, riproducendo *in toto* l'edizione del Salsotto, da A. L. STOPPA, *Per una storia dei sinodi novaresi*, Novara 1986, pp. 26-29.

⁵ A. OLIVIERI, *Note sulla tradizione sinodale dell'episcopio vercellese (fine XII-XIII sec.)*, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», XXXVIII (2002), n. 26 alle pp. 310-1, pp. 315-7. Le costituzioni di Goffredo da Castiglione vennero edite da L. A. Muratori da una copia moderna di un esemplare vercellese oggi perduto: L. A. MURATORI, *Rerum Italicarum scriptores*, t. VIII, Mediolani, ex typographia Societatis Palatinae, 1726, coll. 1065-8. Su Goffredo da Castiglione, papa per pochi giorni tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre del 1241 con il nome di Celestino IV, si veda la voce di A. PARAVICINI BAGLIANI in *Dizionario biografico degli italiani* (d'ora in poi *DBI*), vol. 23, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1979, pp. 398-402 (si veda ora anche, dello stesso autore, la voce in *Enciclopedia dei papi*, vol. II, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2000, pp. 380-384).

⁶ Si veda, in particolare, MACCARRONE, «*Cura animarum*» (cit. sopra, n. 3) che basò parte delle sue considerazioni sulla maturazione preconciare di tematiche che poi si ritroveranno nei canoni del IV Concilio Lateranense proprio sulla seconda parte dello statuto emanato da Sigebaldo, attribuito, secondo il suggerimento di Salsotto (art. cit. a n. 4), a Gerardo da Sesso.

disponiamo, perdono di interesse. Tuttavia non sarà inutile una breve ricapitolazione delle considerazioni introduttive che Salsotto premise alla sua edizione del 1953. Come ricorderà chi conosce il suo breve contributo, Salsotto non aveva rinvenuto l'esemplare che — a detta di Carlo Bascapè, vescovo di Novara e storico della sua diocesi⁷ — doveva recare i decreti di Gerardo da Sesso che il vescovo di Novara Sigebaldo (1249-1268) aveva emanato insieme con i suoi propri⁸. Salsotto definì senz'altro come «pergamena originale» l'esemplare citato da Bascapè e aggiunse che essa veniva «esplicitamente nominata» dall'Ughelli⁹.

Carlo Bascapè, in realtà, nella parte dedicata a Gerardo da Sesso, aveva parlato semplicemente di un «vetus decretorum libellum ecclesiae Gaudiani», rimandando per esso alle pagine dedicate a Sigebaldo, ma aggiungendo, poco oltre, che Gerardo «celebravit concilium, in quo decreta fecit, puto, quae cum decretis Sigibaldi habentur in tabulario Gaudiani». Di questo concilio non aveva trovato l'anno, che quindi non era — come in effetti non è — nel «vetus decretorum libellus», ma sapeva, grazie al suo corrispondente Pier Maria Campi (quello stesso Campi di lì a pochi anni avrebbe iniziato a scrivere l'*Historia ecclesiastica di Piacenza*), che vi aveva pronunziato un sermone san Folco vescovo di Piacenza, sermone che Campi gli aveva inviato insieme con un decreto disciplinare che Gerardo, in qualità di legato apostolico, aveva emanato per i canonici di Piacenza dal palazzo vescovile di Novara il 6 ottobre 1211¹⁰. Nella parte dedicata a

⁷ Su Carlo Bascapè si veda la voce di P. PRODI, *Bascapè, Carlo*, in *DBI*, vol. 7, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1965, pp. 55-58.

⁸ SALSOTTO, *Per la storia della chiesa novarese* cit., pp. 24-25. Su Sigebaldo (oltre a F. SAVIO, *Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300 descritti per Regioni. Il Piemonte*, Torino, Bocca, 1898, p. 277) si veda Th. BEHRMANN, *Domkapitel und Schriftlichkeit in Novara (11.-13. Jahrhundert). Social- und Wirtschaftsgeschichte von S. Maria und S. Gaudenzio im Spiegel der urkundlichen Überlieferung*, Tübingen, Max Niemeyer, 1994 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 77), pp. 57, 289.

⁹ SALSOTTO, *Per la storia della chiesa novarese* cit., p. 27.

¹⁰ *Novaria seu de ecclesia Novariensi libri duo*, Carolo episcopo Novariensi auctore, apud Hieronymum Sessallum, Novariae, MDCXII, pp. 376-7; il decreto citato a testo è pubblicato alle pp. 377-8. Cfr. MACCARRONE, «*Cura animarum*» e «*parochialis sacerdos*» cit., pp. 86-7. Su Campi si veda oltre, n. 14. Sulla partecipazione di Folco, eletto vescovo di Piacenza il 2 agosto 1210, al sinodo di Gerardo si veda oltre, n. 18 e testo relativo. Il *tabula-*

Sigebaldo, accennando al complesso dei decreti emanati nel corso della sinodo celebrata da questo vescovo nel settembre 1257, ne indicava luogo e data di promulgazione «sicut ex exemplari ecclesiae Gaudiani apparet»¹¹. Quanto all'*Italia sacra* dell'Ughelli, mentre nella voce relativa a Gerardo da Sesso nulla si trova che si riferisca, nonché alla «pergamena originale», ai decreti novaresi da lui emanati; nella voce relativa a Sigebaldo ciò che riguarda «synodus illa» dipende in tutto e per tutto dalla *Novaria* di Bascapè, comprese le considerazioni sul nome di Gerardo abbreviato con la sola G («litera G tantum apposita, ut, ex more illius saeculi, Gerardus Sessius intelligeretur») che tanta impressione fece su Salsotto¹². Dipende in tutto e per tutto da Bascapè, si è detto, ma omette di citare l'*exemplar ecclesiae Gaudiani*, come invece Bascapè aveva fatto. Ughelli, va aggiunto, non accennò neppure a una sinodo novarese di Gerardo: non ne parlò, si è detto, nella voce relativa a Gerardo, ma non ne parlò neppure a proposito dei decreti emanati da Sigebaldo nel corso della sinodo del 1257, dove scrisse «In ea <synodo> siquidem optimis decretis ac legibus instituit clerum et omnia, quae Gerardus Sessius aliquando sanxisset, observanda mandavit»¹³.

Si è appena visto che Carlo Bascapè, nel redigere le scarse notizie relative all'episcopato novarese di Gerardo da Sesso, si era potuto giovare dell'aiuto dello storico piacentino Pier Maria Campi. Questi gli aveva fornito copia del decreto disciplinare che Gerardo, in qualità di legato papale, aveva destinato ai canonici della cattedrale di Piacenza nell'ottobre del 1211 e copia del sermone che il vescovo eletto di Piacenza Folco — eletto, per altro, il 2 agosto 1210 grazie all'intervento del-

rium Gaudiani è l'Archivio della collegiata di S. Giuliano di Gozzano: cfr. oltre, nn. 36-38 e testo relativo.

¹¹ *Novaria seu de ecclesia Novariensi* cit., pp. 402-3: la frase si conclude «decreta alio fortasse loco describentur», ma non mi risulta che Bascapè abbia mai pubblicato tali statuti. La data di emanazione degli statuti da parte di Sigebaldo è riportata in modo errato da Bascapè: «die lunae VII mensis sept. anni 1257 ind. 15» (cfr. oltre, testo rel. alla n. 48).

¹² SALSOTTO, *Per la storia della chiesa novarese* cit., p. 34. In realtà nell'esemplare gozzanese recentemente rinvenuto l'abbreviazione è «Gir(ardus)»: cfr. oltre, testo che segue la n. 44.

¹³ F. UGHELLI, *Italia sacra sive de episcopis Italiae*, editio secunda aucta et emendata cura et studio Nicolai COLETTI, Venetiis, apud Sebastianum Coleti, 1719, vol. IV, coll. 709, 711-2 (le citazioni a testo da coll. 711-2).

lo stesso Gerardo — aveva pronunciato nell'ambito della sinodo novarese che Bascapè non era riuscito a datare. Fu il Campi stesso a narrare nella sua *Historia ecclesiastica di Piacenza* — intrapresa già sul finire del 1619 ma edita postuma, tra il 1651 e il 1662¹⁴ — la storia dei rapporti interscorsi con Bascapè. Questi, stando al racconto dello studioso piacentino, non del tutto esatto nei particolari, si era fermato a Piacenza al ritorno da un viaggio a Roma nel 1608¹⁵. In quella occasione Campi l'aveva avvertito dell'esistenza del decreto disciplinare di Gerardo per i canonici del capitolo cattedrale di Piacenza e del sermone pronunciato da Folco nella sinodo novarese e di altri particolari «che servir poteano alla sua Historia, ch'egli mi significò di havere incominciato a scrivere, della Chiesa Novarese: me ne ricercò di tutti una copia, per farne menzione nella detta Historia»¹⁶. Del sermone, che Bascapè non pubblicò, Campi riferì anche il titolo a termine di un brano di grande interesse per gli scopi che qui ci si prefiggono:

E nel medesimo tempo <a. 1210> volendo parimente il papa riconoscere i meriti del legato Gherardo mentovato di sopra e dargli insieme maggiore autorità e credito nell'ufficio della legatione, acioché mantenesse in fede i popoli contro lo scomunicato Ottone e suoi seguaci, lo creò cardinale et elesse etiandio vescovo Albanense. E dovendo questi ne' presenti giorni celebrar nella sua chiesa di Novara una sinodo diocesana mentre che si aspettava da Fulco la speditione di

¹⁴ Su Pier Maria Campi, oltre alla voce di A. PETRUCCI in *DBI*, vol. 17, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1974, pp. 524-6 (in partic. p. 525), si vedano ora gli *Studi in onore di Pier Maria Campi*, a cura di P. RACINE, Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano, 2000.

¹⁵ In realtà il viaggio a Roma ebbe luogo tra l'ottobre del 1609 e il maggio del 1610: cfr. PRODI, *Bascapè, Carlo* cit., p. 57; A. L. STOPPA, *Da Novara a Roma nel 1609. Viaggio del vescovo Carlo Bascapè col seguito quale risulta dal libro mastro inedito*, in «Bollettino storico per la provincia di Novara», L (1959), pp. 3-35. La sosta di Bascapè a Piacenza dovette avvenire dunque in un'altra occasione e certamente prima del viaggio del vescovo di Novara a Roma, se lo stesso Campi pubblicò una interessante lettera scrittagli dal Bascapè da Novara nel luglio del 1609 in cui il vescovo lo ringraziava delle lettere e delle scritture che gli aveva inviato (tra le quali citò esplicitamente «il sermone di s. Fulco et il decreto di esso Gherardo della vita comune de' canonici di Piacenza»): CAMPI, *Dell'istoria ecclesiastica di Piacenza* cit., p. 106.

¹⁶ P. M. CAMPI, *Dell'istoria ecclesiastica di Piacenza*, parte seconda, in Piacenza, per Giovanni Bazachi stampatore camerale, 1651, p. 106.

Roma; egli il pregò a trasferirsi seco in quelle parti, sì per avere dal detto eletto qualche consiglio et aiuto nell'ordinare i decreti et altre cose sinodali, come perché da esso si facesse in così sacra raunanza un'opportuno ragionamento. Nè mancò già di compiacerlo Fulco, massime in essortar que' preti a reggersi in tutto, che faceano, conforme alla lor'alta vocatione; e ciò con grande spirito, e con saggio d'una celeste dottrina cui dimostrò il nostro Fulco in quel sermone, che è il decimosettimo in ordine nel volume de' suoi sermoni manoscritti, con questo titolo: *Apud Novariam in concilio d. Albanensis*¹⁷.

Alcune delle informazioni qui offerte, con una prosa che rende piena ragione della fama di mediocre scrittore che Campi si è guadagnata, verranno discusse più avanti. Su altre bisogna soffermarsi subito, notando come vengano proposti apparentemente al lettore i termini utili per datare la sinodo novarese di Gerardo: essa sarebbe stata celebrata «mentre che si aspettava da Fulco la spedizione di Roma», vale a dire mentre Folco, già eletto vescovo di Piacenza in sede locale (il 2 agosto 1210, come si è visto), attendeva da Roma la conferma della elezione. Folco non fu mai, in realtà, nonché consacrato, confermato vescovo di Piacenza; era ancora soltanto *electus* quando, nel settembre 1216, venne eletto vescovo di Pavia e subito confermato alla nuova carica da Onorio III¹⁸.

Campi era stato inesatto anche su un altro particolare: Gerardo sarebbe stato eletto cardinale vescovo di Albano solo più tardi, tra il 16 marzo 1211 e il 19 o 20 aprile successivo; data, quest'ultima, che costituisce anche il primo termine sicuro per il possesso da parte di Gerardo della carica di legato apostolico. Pochi giorni dopo, il 4 maggio 1211, secondo una tradizione che non poggia su basi solide documentarie, sarebbe stato

¹⁷ CAMPI, *Dell'istoria ecclesiastica di Piacenza* cit., parte seconda, pp. 105-6. Cfr. CIPOLLONE, *Gerardo da Sesso, legato apostolico* cit., p. 385.

¹⁸ G. FORZATTI GOLIA, *Folco Scotti "episcopus et rector communis Papie" (1216-1229)*, in EAD., *Istituzioni ecclesiastiche pavesi dall'età longobarda alla dominazione visconteo-sforzesca*, Roma, Herder, 2002 (Italia sacra, 68), pp. 227-287 (in partic. pp. 229-244); si veda anche F. MENANT, *Folco Scotti, santo*, in *DBI*, vol. 48, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1997, p. 538; ALBERZONI, *Città, vescovi e papato* cit., p. 63-4. CAMPI, *Dell'istoria* cit., a p. 104 afferma, senza offrire riscontri documentari, che Innocenzo III avrebbe confermato l'elezione di Folco; si veda il doc. del gennaio 1213 pubblicato da Campi a p. 383 relativo all'invio di delegati da Piacenza alla sede Apostolica «pro confirmatione electi nostri a summo pontifice postulanda»: non si hanno ulteriori notizie riguardo alla vicenda.

eletto arcivescovo di Milano¹⁹. Se, come attesta Bascapè sulla base dell'*exemplar ecclesiae Gaudianae* — e come noi stessi possiamo ora verificare, dopo il ritrovamento della pergamena che è, con ogni verosimiglianza, proprio l'*exemplar* di cui si servì Bascapè —, Gerardo era al momento della celebrazione della sinodo novarese solo eletto di Novara e Albano e legato della Sede apostolica²⁰, si dovrebbe concludere che la sinodo si tenne dopo il 16 marzo e prima del 4 maggio 1211. Accade però, come già osservò Fedele Savio, che in nessuno dei documenti relativi a Gerardo successivi a quel 4 di maggio lo si veda insignito della nuova carica. In nessuno, tranne che nel *Catalogus archiepiscoporum Mediolanensium* e nell'obituario della cattedrale di Cremona²¹, come ricordava Fedele Savio, fonti sulle quali, per il problema specifico che ora si sta affrontando, non si può fare sicuro affidamento²². Un *terminus ante quem* non si è in grado di

¹⁹ M. H. LAURENT, *Per la storia dei cardinali-vescovi di Albano (1199-1388)*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», II (1948), pp. 216, 223; CIPOLLONE, *Gerardo da Sesso vescovo eletto di Novara* cit., p. 230; EAD., *Gerardo da Sesso, legato apostolico* cit., n. 22 pp. 362-3. Il documento del 19 o 20 (a seconda che si voglia o meno prestare fede alla teoria secondo la quale la formula *ante kalendas* esclude di per sé dal computo retrogrado il primo giorno del mese) aprile 1211 è edito in G. TIRABOSCHI, *Vetera humiliorum monumenta*, vol. II, Mediolani, J. Galeatius, 1767, p. 154: «dominus Gerardus divina dispensante clementia, licet indignus, apostolicae sedis legatus ac Romanae ecclesiae cardinalis Albanensisque ac Novariensis electus».

²⁰ *Novaria seu de ecclesia Novariensi* cit., pp. 402-3; per il passo del decreto sinodale di Sigebaldo cui si è fatto riferimento a testo cfr. qui oltre, testo che precede la n. 45.

²¹ *Catalogus archiepiscoporum Mediolanensium*, ediderunt L. C. BETHMANN et W. WATTENBACH, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum* tomus VIII, Hannoverae, Hahn, 1848, p. 106; F. NOVATI, *L'obituario della cattedrale di Cremona*, in «Archivio storico lombardo», VIII (1881), p. 503. Cfr. F. SAVIO, *Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300, La Lombardia*, parte I, Milano, Firenze, Libreria editrice Fiorentina, 1913, p. 566.

²² Per una lettera di Innocenzo III al vescovo di Cremona Sicardo datata dal suo editore al 6 luglio 1211 (J. F. BÖHMER, *Acta imperii selecta. Urkunden deutscher Könige und Kaiser mit einem Anhang von Reichssachen*, Innsbruck, Verlag der Wagner'schen Universitäts-, 1870, pp. 631-3, n. 922; cfr. A. POTTHAST, *Regesta pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum MCXCVIII ad a. MCCCIV*, vol. I, Berlin, Rudolf de Decker, 1874, p. 369, n. 4278° e LAURENT, *Per la storia dei cardinali-vescovi di Albano* cit., p. 224) in cui il papa accennava all'arcivescovo di Milano («venerabili fratri nostro .. archiepiscopo sancte Romane ecclesie cardinali») e che dunque, se la datazione fosse valida, potrebbe riferirsi a Gerardo da Sesso come arcivescovo di Milano, si veda A. HAIDACHER, *Über den Zeitpunkt der Excommunication Ottos IV. durch Papst Innozenz III.*, in «Römische historische

stabilirlo neppure cercando di ricostruire l'itinerario di Gerardo, dato il suo incessante peregrinare che, come si ricordava di sopra²³, al principio dell'ottobre 1211 (due mesi prima della morte, che avvenne a Cremona il successivo 16 dicembre²⁴) lo portò ancora una volta a Novara, dopo essere stato, a partire dal maggio 1211, prima a Cremona, poi a Modena, quindi a Parma²⁵, poi di nuovo a Cremona, dove è attestato agli inizi di luglio²⁶. Dopo questa data e fino al 6 ottobre 1211 — giorno in cui, come si è appena ricordato, si trovava a Novara — non si hanno testimonianze sui movimenti di Gerardo. Si sa invece che era a Tortona il 25 novembre e di nuovo a Cremona, dove di lì a poco sarebbe morto, il 30 dello stesso mese²⁷.

Altro particolare interessante nel passo di Campi citato è quello relativo al sermone che Folco avrebbe pronunciato nel corso della sinodo novarese: decimosettimo del sermonario manoscritto che Campi aveva rinvenuto nella biblioteca dei domenicani di S. Giovanni in Canale. Di tale manoscritto ricordava il formato (in quarto) e la materia di cui era costituito (pergamena)²⁸: si trattava, con ogni probabilità, di un codice medievale, dal quale l'erudito piacentino estrasse parte dell'indice e alcuni brevi

Mitteilungen», III (1959-59, 1959-60), pp. 132-185 e, soprattutto, ID., *Zur Excommunication Ottos IV. durch Papst Innozenz III.*, in «Römische historische Mitteilungen», IV (1960-61), pp. 26-36, dove la datazione del documento in questione viene ricondotta correttamente al 6 luglio dell'anno precedente. Ringrazio Maria Pia Alberzoni per avere richiamato la mia attenzione sui due saggi ora citati.

²³ Si veda il testo rel. alla n. 10.

²⁴ CIPOLLONE, *Gerardo da Sesso vescovo eletto di Novara* cit., p. 236.

²⁵ CIPOLLONE, *Gerardo da Sesso, legato apostolico* cit., pp. 364-7, 386-7. cfr. l'introduzione di O. Holder-Egger alla *Cremonensis cronica* del vescovo Sicardo in *MGH, Scriptores*, t. XXXI, Hannoverae, Hahn, 1903, pp. 50-51.

²⁶ Il 10 luglio 1211 «in palatio Cremonensis episcopi»: G. TIRABOSCHI, *Storia dell'augusta badia di S. Silvestro di Nonantola*, tomo II, Modena, Società Tipografica, 1785, p. 347, n. CCCCVIII; cfr. CIPOLLONE, *Gerardo da Sesso, legato apostolico* cit., p. 380.

²⁷ Rispettivamente G. B. MORIONDO, *Monumenta Aquensia*, pars I, Taurini, ex typographia regia, 1789, coll. 487-8, n. 49; L. ASTEGIANO, *Codice diplomatico cremonese*, vol. I, Augustae Taurinorum, Bocca, 1895 (*Historiae Patriae Monumenta*, s. II, t. XXI), p. 220, n. 137.

²⁸ CAMPI, *Dell'istoria* cit., p. 101: narra il ritrovamento nella libreria dei padri domenicani di S. Giovanni in Canale di «un volume in quarto di sermoni scritti a penna et in pergameno col titolo: *Incipiunt sermones Fulconis praepositi S. Euphemiae ad clerum*».

passi²⁹, che pubblicò nella sua opera, e l'intero sermone tenuto *Apud Novariam in concilio d. Albanensis* per consegnarlo a Bascapè, che però non lo pubblicò.

Il codice dei sermoni di Folco rinvenuto da Campi, ancora conservato, sembrerebbe, nella biblioteca dei domenicani di Piacenza a metà Settecento³⁰, andò in seguito perduto³¹. In anni recenti sono però stati individuati due altri codici contenenti sermoni di Folco: uno, conservato presso la Biblioteca Braidense di Milano e proveniente dalla certosa di Pavia, è costituito da una raccolta anonima contenente due diversi sermonari dovuti al nostro vescovo³²; l'altro, presso la Bibliothèque Municipale de Troyes, contiene quarantadue sermoni, di cui trenta già presenti nel pri-

²⁹ L'indice, parziale, si legge in CAMPI, *Dell'istoria* cit., p. 142; passi dai «circa sessanta sermoni di quelli fatti da lui in Piacenza» (*ibid.*, p. 141) si leggono *ibid.*, pp. 66, 97-8, 99, 102, 141-2.

³⁰ Si veda C. POGGIALI, *Memorie storiche di Piacenza*, vol. V, Piacenza, per Filippo G. Giacomazzi, 1758, dove a p. 88 vengono citati i «sermoni dello stesso s. Fulco, che manoscritti in pergamena tuttavia conservansi nella Biblioteca de' padri domenicani di Piacenza».

³¹ MENANT, *Folco Scotti* cit., p. 538; E. NASALLI ROCCA, *Uno storico erudito del secolo XVII: Pietro M. Campi*, in «Aevum», XXVI (1952), p. 263. Si può avanzare l'ipotesi che la perdita sia dovuta alle soppressioni degli enti religiosi e all'incameramento dei loro beni avvenute in età napoleonica: orientamenti generali sul problema e lo studio di un caso specifico si possono trovare in S. CASTELLI, *Un antico elenco braidense e i codici dei "conventi soppressi" nelle biblioteche milanesi*, in «Italia medioevale e umanistica», XXXIV (1991), pp. 199-257.

³² Il codice reca la segnatura AD XIII 33: cfr. M. L. GROSSI TURCHETTI, *Inventario dei manoscritti medievali Braidensi provenienti dalla certosa di Pavia*, in «Libri & documenti», XX (1994), pp. 32-33 (che lo data al sec. XV); L. GARGAN, *L'antica biblioteca della certosa di Pavia*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1998 (Sussidi eruditi, 47), pp. 32 («tra i numerosi sermonari, le due raccolte, molto rare e tramandate solo qui in forma completa, compilate all'inizio del Duecento da Folco Scotti, mentre era preposito di S. Eufemia a Piacenza, prima di diventare vescovo della stessa città e quindi di Pavia»), 88 («scritto in Lombardia poco dopo la metà del secolo XV»); cfr. C. DELCORNO, *La predicazione volgare in Italia (sec. XIII-XIV). Teoria, produzione, ricezione*, in «Revue Mabillon», LXV (1993), pp. 83-107, che parla, riguardo al codice della Braidense, di un codice trecentesco adespoto composto di due sermonari — il primo di 110 sermoni il secondo di 20 — (p. 86), dei quali in appendice pubblica i prologhi (pp. 97-101).

mo sermonario del codice ora a Brera³³. Il sermone che qui interessa non è presente in nessuno dei due codici ora citati, così come non vi si trovano gli altri sermoni elencati da Campi. Il manoscritto utilizzato da quest'ultimo, per quel che se ne sa, conteneva una raccolta peculiare di sermoni di Folco, in numero di circa sessanta, con un loro peculiare *incipit* — *Incipiunt sermones Fulconis praepositi S. Euphemiae ad clerum* — e un loro prologo, edito da Campi e diverso dai due prologhi presenti nel manoscritto braidense, editi da Carlo Delcorno³⁴. Era, inoltre, altra differenza rispetto al codice braidense, dotato di rubriche che indicavano per ciascun sermone l'occasione nella quale era stato pronunziato e, talvolta, l'argomento: *Inter fratres suos cum redisset a schola de obedientia sermo, Ad socios cum esset Parisiis in die Paschae, In consortio capellanorum*, per citare tre delle venti rubriche elencate da Campi³⁵. Non credo opportuno aggiungere altro, se non porre in rilievo una cosa scontata dopo quanto ora detto. Sembra documentate quattro diverse raccolte di prediche di Folco: oltre alle due contenute nel codice già appartenuto alla certosa di Pavia e a quella, che almeno in parte si sovrappone alla prima delle due ora dette, del codice di Troyes, anche la raccolta ora perduta e un tempo conservata presso il convento dei domenicani di Piacenza.

Salsotto effettuò, a suo dire, accurate ricerche negli archivi novaresi, ma non rinvenne l'esemplare citato da Bascapè. Si rivolse anche all'archivio della collegiata di Gozzano, senza però ottenere risposte utili³⁶. Ci si sarebbe potuti chiedere se fosse proprio Gozzano il posto giusto a cui rivolgersi. Come è noto, infatti, le carte della collegiata — la

³³ Si tratta del ms 1251 della detta biblioteca: DELCORNIO, *La predicazione volgare* cit., p. 86 n. 16. Cfr. J. B. SCHNEYER, *Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters für die Zeit von 1150 – 1350*, vol. II, Münster, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1970, pp. 97-100 (descrizione del manoscritto in IOHANNIS BELETH *Summa de ecclesiasticis officiis*, edita ab H. DOUTEIL, Turnhout, Brepols, 1976, pp. 244*-6*).

³⁴ CAMPI, *Dell'istoria* cit., p. 101-2, 141-2; cfr. sopra, n. 32.

³⁵ *Ibid.*, pp. 99, 101, 142.

³⁶ SALSOTTO, *Per la storia della chiesa novarese* cit., p. 27. Salsotto non citò l'*Inventarium iurium et scripturarum ecclesiae collegiatae Gaudiani* (conservato presso l'Archivio Diocesano di Novara) che al n. 880 registra quello che molto probabilmente va identificato con l'esemplare menzionato da Bascapè: cfr. G. BRIACCA, *Gli statuti sinodali novaresi di Papiiano della Rovere (a. 1298)*, Milano, Vita e Pensiero, 1971, pp. 28-9.

gran parte, almeno, di esse — avevano subito il destino comune alle carte delle altre corporazioni religiose soppresse dai decreti napoleonici, ed erano finite prima a Novara, poi a Milano e infine, sopraggiunta la Restaurazione, dopo lungo tergiversare, erano state consegnate agli Archivi di Corte di Torino, dove andarono a costituire parte della serie *Benefizi per paesi*³⁷. Tra le carte gozzanesi, pubblicate nel 1913 da Mario Bori sino al limite cronologico costituito dall'inizio del XIV secolo, termine consueto per le edizioni della Biblioteca della Società Storica Subalpina, il documento che qui interessa non c'è³⁸. Fu proprio Bori però a ricordare, nelle pagine introduttive premesse alla sua edizione, il dato storico e archivistico che rende ragione del recente fortunato ritrovamento della carta che qui interessa proprio nell'archivio della collegiata³⁹: le parrocchie annesse ai capitoli soppressi avrebbero, a termini di legge, proseguito la loro funzione e i parroci di esse avrebbero conservato i beni loro assegnati per l'esercizio della cura d'anime. Le carte relative all'amministrazione di tale cura nello spirituale e nel temporale sarebbero dunque rimaste alla parrocchia. Tra esse gli statuti sinodali.

Ma si torni per un momento a Salsotto. Quest'ultimo, fallite le ricerche archivistiche, si era risolto senz'altro a utilizzare per l'edizione un manoscritto settecentesco, che l'ormai quasi ottantenne storico ed erudito veneziano Augusto Lizier — che aveva risieduto a lungo in Piemonte — gli aveva fatto avere con lettera da Venezia nel 1949, dopo averlo rinvenuto tra le sue carte, dove giaceva dimenticato senza che se ne potesse più determinare la provenienza⁴⁰. Esso risultava «non molto felice, a cagione specialmente del cattivo stato di conservazione dell'originale», stando al-

³⁷ *Le carte del capitolo di Gozzano (1002-1300)*, a cura di M. BORI, Pinerolo 1913 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, LXXVII/III), pp. 3-7. Le carte edite da Bori sono conservate in Archivio di Stato di Torino, Corte, Benefizi per paesi dalla A alla Z, mazzo 52; nel seguente mazzo 53 sono conservate carte di data successiva (secc. XIV-XIX). Una ricostruzione accurata delle vicende subite da un archivio novarese — analoghe a quelle che interessarono l'archivio gozzanese — dopo la soppressione dell'ente religioso che lo aveva prodotto in G. BONELLI – G. VITTANI, *L'archivio del convento di S. Bartolomeo di Momo (Novara)*, in «Archivio storico lombardo», XL (1913), pp. 403-13.

³⁸ *Le carte del capitolo di Gozzano* cit.

³⁹ Essa è ora conservata in Archivio Storico Diocesano di Novara (di seguito ASDN), XX, fondo pergamene, armadio 1.

⁴⁰ SALSOTTO, *Per la storia della chiesa novarese* cit., p. 27 e n. 14 alla p.

meno alle affermazione di colui che aveva redatto la copia⁴¹. L'esemplare ottenuto dal Lizier era una copia autentica notarile, fatta eseguire e autenticata nell'agosto del 1785 dal notaio Carlo Michele Giulini, tratta da una pergamena corrosa «vetustate et temporum incuria», che si conservava proprio nell'archivio della collegiata di Gozzano⁴². Tale pergamena, l'unico testimone medievale degli statuti sinodali emanati da Sigebaldo di cui si abbia notizia, è proprio quella ora felicemente rinvenuta, come assicurano le perfette coincidenze nelle lacune, che nella pergamena appaiono dovute ad ampi guasti meccanici, tra la copia settecentesca e il suo antigrafo medievale.

Il notaio Giulini tentò, nelle formule autenticatorie iniziali, nelle quali presentava l'esemplare di cui era stato chiamato a redigere il transunto, di individuare i prelati cui dovevano attribuirsi le costituzioni contenute nel documento — ivi citati, secondo l'uso, mediante le lettere iniziali del loro nome e l'aggiunta delle cariche ecclesiastiche di cui erano insigniti —, citando, nell'ordine, il vescovo novarese Garibaldo⁴³, il suo lontano successore Sigebaldo, e un Giusfredo cardinale legato. Bascapè, dal canto suo, nella voce dedicata a Sigebaldo scrisse che quest'ultimo, nella sua sinodo, insieme con i suoi promulgò i decreti «G. episcopi mortui, quem Novariensem et Albanensem electum nominat et cardinalem ac Sedis apostolicae legatum. Quem equidem Gerardum Sessium fuisse puto (...) quamquam alibi non reperi eum fuisse cardinalem». A parte il mancato collegamento tra la sede episcopale di Albano e il cardinalato, la posizione del vescovo Bascapè è stata, nonostante qualche dubbio⁴⁴, sin qui accettata.

⁴¹ Nell'ultima frase citata l'uso del termine *originale*, come si evince da quanto il Salsotto aggiunse in calce all'edizione della copia, sta per *esemplare da cui si è tratta copia, antigrafo*.

⁴² SALSOTTO, *Per la storia della chiesa novarese* cit., pp. 32-33. Sul notaio chierico Carlo Michele Giulini (o Giulino), canonico della chiesa collegiata dell'Isola di S. Giulio d'Orta, basti qui il rimando a G. SILENGO, *Storia delle pergamene*, in M. F. BARONI, *Novara e la sua diocesi nel medio evo attraverso le carte dell'Archivio di Stato*, Novara, Banca Popolare di Novara, 1981, p. IX. La copia autentica del Giulini è oggi irreperibile: cfr. STOPPA, *Per una storia* (cit. sopra, n. 4), p. 7.

⁴³ Garibaldo fu vescovo di Novara negli anni a cavaliere tra il IX e il X sec.: cfr. SAVIO, *Gli antichi vescovi d'Italia... Il Piemonte* cit., p. 259.

⁴⁴ Cfr. BRIACCA, *Gli statuti sinodali novaresi* cit., pp. 28-31, 218-219, in partic. p. 31 dove Briacca nota che il tenore di alcuni capitoli della seconda parte del testo pubblicato da

Il documento edito da Salsotto si apre, dopo una formula di invocazione, con una solenne arenga preceduta da «Nos S. Dei patientia Novariensis episcopus» e seguita dalla formula di promulgazione:

ad Dei laudem et gloriam et animarum salutem hec infrascripta ordinamenta sive statuta dudum edita per bone memorie dominum Gir(ardum) episcopum Novariensem et Albanensem electum tunc apostolice sedis legatum [. vestrum nostri]^a capituli Novariensis consilio duximus publicanda et precipimus observari cum adiectionibus per nos factis.

^a *Le parole dentro le parentesi quadre compaiono nel transunto del notaio Giulini e non sono oggi più leggibili nell'originale.*

Segue il primo blocco di statuti, diviso nell'originale proveniente da Gozzano in quarantatre capitoli mediante segni di paragrafo (nell'edizione di Salsotto si contano invece trentasei capoversi)⁴⁵. Nell'originale gozzanese — quello stesso, lo si ricordi, da cui il notaio Giulini trasse copia — si legge un ampio passo in più, corrispondente a un intero capitolo: la lacuna nella redazione della copia settecentesca fu causata da un *saut du même au même* compiuto dall'occhio del copista (da un «excommunicationis vinculo innodamus» a un «excommunicationis vinculo innodamus») che nell'originale corrisponde a circa due righe e mezzo⁴⁶. L'ultimo capitolo del primo blocco è comunque costituito

Salsotto farebbe pensare più a costituzioni provinciali che diocesane, dato che il legato si rivolge ai vescovi («districte precipimus episcopis et aliis ecclesiarum prelati»); e pp. 218-219 n. 252 dove nota una consonanza tra uno statuto del cardinale Goffredo da Castiglione (cfr. sopra, n. 5) e uno statuto che, secondo la tradizione, attribuisce a Gerardo da Sesso, senza accorgersi che si tratta del medesimo statuto; ma si veda soprattutto CIPOLLONE, *Gerardo da Sesso vescovo eletto di Novara* cit., p. 238-9, discusso oltre, n. 91.

⁴⁵ SALSOTTO, *Per la storia della chiesa novarese* cit., pp. 28-32.

⁴⁶ Il capitolo omesso è il seguente: «§ Item quia peccatis exigentibus quidam clerici sententias interdicti et excommunicationis atque suspensionis plerumque observare contempnunt, statuimus et ordinamus ut quicumque clericus in sententia excommunicationis per annum scienter steterit, ita quod de hiis que publice promulgata fuerint non possit ignorantiam allegare, sit a beneficio sive beneficiis ipsius ecclesie privatus. Qui vero in sententia interdicti vel suspensionis sic per annum steterit per annum a perceptione be-

dall'ordine, impartito al clero della diocesi, di procurarsi le «constitutiones editas in hac synodo» entro il Natale prossimo (quindi di lì a tre mesi, dato che la sinodo era stata riunita alla fine di settembre, come poi si vedrà) e di farle osservare, di denunciare al vescovo i trasgressori, ecc.

A questo punto inizia una seconda porzione del documento, introdotta dalla formula seguente:

§ De constitutionibus vero bone memorie domini Guifr(edi) cardinalis tunc apostolice sedis legati istas duximus publicandas, que sic incipiunt.

A essa tiene dietro una scelta, come già annunciato [«De constitutionibus (...) istas duximus publicandas»], degli statuti emanati da un cardinale e legato apostolico, che il notaio Giulini alla fine del Settecento riconobbe (grazie al troncamento *Guifr* che lesse però *Giufr*) come *Giusfredus cardinalis legatus*, che invece Bascapè aveva identificato, malgrado quel per lui disturbante *cardinalis*, con Gerardo da Sesso, con pieno accordo di Salsotto, e che ora sappiamo non essere altri che Goffredo da Castiglione⁴⁷.

Il documento si chiude con le formule finali. Il recupero dell'originale sul quale aveva lavorato l'esecutore del transunto restituisce il dettato genuino del documento, entro il quale il notaio Giulini aveva interpolato una sua frase che, mal compresa e trascritta da Salsotto, ne complicava l'interpretazione:

Publicata fuerunt suprascripta ordinamenta prout superius continetur in palatio picto episcopatus Novariensis, presente clero civitatis et diocesis Novariensis ad id ad synodum convocato. Die lune VII^o exeunte septembre M^oCC^oLVII^o, indictione XV^a. Et inde plures cartas fieri iussit ipse dominus episcopus Novariensis. (ST) Ego magister Oddo notarius interfui et hanc cartam scripsi et subscripsi⁴⁸.

necicii sit privatus. Et si per violentiam redditus talis beneficii detinere contenderit ipsum ex tunc excommunicationis vinculo innodamus».

⁴⁷ *Ibid.*, pp. 32-33.

⁴⁸ La formula interpolata («Subscripti. Omisso signo tabellionatus in hunc modum, videlicet»), da me riportata tra parentesi con la punteggiatura proposta da Salsotto, venne inserita prima della sottoscrizione del notaio *magister Oddo*. Per Salsotto «Subscripti» starebbe a indicare «de firme», che secondo lui mancavano nella pergamena di Gozzano, mentre le parole «Omisso signo tabellionatus in hunc modum» avrebbero costituito di-

A conclusione della rassegna dell'erudizione storica intorno agli statuti novaresi di Gerardo da Sesso e della breve analisi della struttura dell'*instrumentum* che veicola il *corpus* di norme emanato dal vescovo Sigebaldo, occorre ribadire con chiarezza il fatto che quest'ultimo contiene materiale statutario edito («statuta dudum edita», si legge infatti) da Gerardo al tempo del suo episcopato novarese. Tale materiale va però cercato nel primo blocco, dove gli statuti gerardiani stanno insieme con le *adiunctiones* di Sigebaldo. Quest'ultimo, quindi, non ebbe affatto, come credette Salsotto, «cura di tenere nettamente distinte le due serie di decreti»⁴⁹.

Una analisi del primo blocco dei decreti — emanati, come ora si è visto, il 24 settembre 1257 — condotta con lo scopo di distinguere ciò che va attribuito a Gerardo e ciò che invece va ricondotto a Sigebaldo, non può portare che pochi risultati, non definitivi. Come si vedrà nel quarto paragrafo, l'indagine necessaria per riconoscere parte almeno dei decreti gerardiani è d'altro tipo. Intanto, però, credo che non si debba rinunciare a studiare, sia pure in modo sintetico e per singoli punti, la composizione interna il testo statutario dovuto a Sigebaldo e a Gerardo. Credo anche che un ragionamento basato su confronti interni tra i due blocchi di statuti che costituiscono l'insieme del documento emanato nel 1257 possa dare risultati di qualche interesse.

3. Il *corpus* di norme emanato da Sigebaldo: analisi e confronti interni.

Il primo blocco di statuti è suddiviso, come si è detto, in quarantatre capitoli. Questi possono essere a loro volta sommariamente aggregati in

mostrazione che la pergamena transunta «non è che una delle varie copie contemporanee diramate dal solo notaio Oddone» (che il vescovo Sigebaldo, nello statuto che conclude il primo blocco di costituzioni presenti nel documento, aveva indicato come il notaio responsabile della riproduzione e diffusione degli statuti nella diocesi) (SALSOTTO, *Per la storia della chiesa novarese* cit., p. 33). Probabilmente la formula interpolata va emendata, modificando la punteggiatura, «Subscripti<o>, omisso signo tabellionatus, in hunc modum, videlicet», o in modo analogo.

⁴⁹ SALSOTTO, *Per la storia della chiesa novarese* cit., p. 26.

gruppi sulla base della loro sequenza materiale. Avremo così un primo gruppo relativo a chierici e prelati, in cui si affrontano problemi di carattere beneficiale, problemi relativi alla acquisizione degli ordini corrispondenti alla natura del beneficio, all'obbligo di residenza, ai comportamenti vietati ai chierici e al loro aspetto esteriore (capp. 1-6); due capitoli relativi alle sacre suppellettili (capp. 7-8); un gruppo di costituzioni in cui si torna sul comportamento prescritto ai chierici (capp. 9-15); un gruppo di capitoli relativi ai laici e a comportamenti loro vietati e conseguentemente sanzionati (capp. 16-22, dove il cap. 20 è relativo all'obbligo per arcipreti e prevosti di visitare le loro parrocchie una volta all'anno e il 21 riguarda il battesimo, che deve essere impartito non da laici ma da chierici o conversi); una costituzione relativa ai conversi e una sull'obbligo di residenza del clero curato (capp. 23-24); un nutrito gruppo di norme relative ai monaci (capp. 25-32); un capitolo sull'obbligo della *commemoratio* ai vesperi del patrono della Chiesa di Novara Gaudenzio (cap. 33); un altro gruppo di statuti relativi al clero diocesano, di cui uno di carattere beneficiale (capp. 34-40); un capitolo relativo al problema delle *ecclesie dirute* della diocesi di Novara (cap. 41); un capitolo (quello omesso nel transunto settecentesco) sui chierici colpevoli di inosservanza delle sentenze di scomunica, interdetto e sospensione (cap. 42); e, infine, un capitolo relativo all'obbligo per il clero e gli abati della diocesi di procurarsi *constitutiones editas in hac synodo*.

La struttura della raccolta di Sigebaldo, ora adombrata, denuncia quel carattere di sostanziale ma moderata asistematicità proprio di queste produzioni statutarie. Se, per scendere su un piano di maggiore concretezza, si osservano le prescrizioni relative all'obbligo di residenza, si vedrà che esse sono distribuite in due capitoli, il 2 (purtroppo molto lacunoso) e il 24:

§ Item statuimus ut nullu[s] prela]tus sive clericus aliquid percipiat de beneficio alicuius ecclesie si non [fecerit] in ea resident[iam] per IIII^{or} menses ad minus quolibet anno nisi fuerit in [... Roma]ne curie vel alicuius leg[at]i vel alicuius ex dominis de curia vel episcopi aut in scolis seu in peregrinatione de licentia episcopi vel absens pro negotio sue ecclesie vel de licentia domini pape aut legati vel [ipsius] clericorum vel clerici residentis de servitio intra ecclesia faciendo convenerit, quod si quis contu[max fuer]it adimplere per annum a perceptione redd[iti.....] ipsius [.....].

§ Item statuimus ut quilibet prelatu[s] qui est sacerdos continuam residentiam faciat apud plebem seu apud [ecclesiam] in qua obtinet prelaturam. Quod si facere

usque ad festum natalis Domini proximum distulerit sit ab ea remotus et ei alius subrogetur.

È possibile attribuire quest'ultima norma, con buona probabilità di essere nel vero, al gruppo delle *adictiones* di Sigebaldo: il termine fissato al Natale prossimo corrisponde infatti, nell'ultima costituzione del gruppo (la 43), al termine entro il quale il clero diocesano e gli abati avrebbero dovuto procurarsi copia «per manum magistri Oddonis» — il rogatorio dell'originale giunto sino a noi — delle «constitutiones editas in hac synodo».

In ogni caso le due norme (la n. 2 e la n. 24), poste a confronto, sembrano assai disomogenee nella loro concezione, quando si osservi che nel primo caso si vuole stabilire una regola generale, fissando con attenzione una casistica di eccezioni ammissibili, mentre nel secondo caso, dopo avere pronunciato un principio di ordine fondativo, si impone al clero curato della diocesi un termine perentorio rispondente a un progetto amministrativo contingente.

Sono incline a ritenere corretta l'attribuzione del capitolo 2 a Gerardo da Sesso⁵⁰, data la sua altrimenti attestata sensibilità per il problema della residenza del clero: sono suoi, infatti, gli statuti emanati nell'ottobre 1210 per la canonica di S. Maria «voluntate et assensu tocius Novariensis capituli», che Thomas Behrmann ha definito a ragione *Residenzstatuten*⁵¹. Essi costituiscono una minuziosa normazione relativa all'obbligo di residenza dei canonici connesso con le distribuzioni mensili in natura e in denaro, normazione che sarebbe rimasta nei decenni a venire la base delle riforme statutarie del capitolo⁵².

Se la logica di Sigebaldo, sulla base del confronto ora fatto, sembra essere quella del semplice *collage* di statuti di diversa provenienza, con un

⁵⁰ BEHRMANN, *Domkapitel und Schriftlichkeit in Novara* cit., p. 71 n. 295, dove, per la verità, Behrmann attribuisce a Gerardo tutto il *corpus* degli statuti pubblicati da Sigebaldo Cavallazzi («In den Statutem, die Gerardus für den Gesamten Stadtklerus festsetze und die nur in einer später Veröffentlichung durch Bischof Sigebaldus Caballacius vorliegen») (cfr. anche p. 147 n. 307).

⁵¹ *Ibid.*, p. 70; si veda anche CIPOLLONE, *Gerardo da Sesso vescovo eletto di Novara* cit., p. 227 sg. Il documento è stato pubblicato in *Monumenta historiae patriae*, Chartarum tomus I, Augustae Taurinorum, e regio typographeo, 1836, coll. 1172-5, n. DCCXCVII.

⁵² BEHRMANN, *Domkapitel und Schriftlichkeit in Novara* cit., p. 71.

procedimento alieno da soverchie preoccupazione di coerenza, non è possibile però, a mio avviso, credere che si sia trattato di un accostamento meccanico. Precisazione necessaria, perché si potrebbe altrimenti ritenere che i capitoli che vanno dal 24 al 43 del primo gruppo siano tutti in blocco da attribuire a Sigebaldo: accade però che subito dopo il capitolo 24 si trovi quel compatto gruppo di statuti destinati ai monaci (capp. 25-32) che si potrebbe attribuire, con qualche verosimiglianza, a un sensibilità di Gerardo, ex abate di un monastero cistercense, per le questioni di disciplina monastica⁵³.

D'altra parte anche nel primissimo gruppo di statuti — quello relativo a benefici, promozione agli ordini sacri, residenza, comportamenti vietati ai chierici (nn. 1-6) — si registra una evidente sovrapposizione. Si confrontino il capitolo primo e il quarto:

§ In primis ut nullus promoveatur vel assumatur ad aliquam prelaturam nisi fuerit in sacris ordinibus [constitutus et nisi] si promotus est vel assumptus nichil de redditibus illius prelature percipiat [nisi sacr]is ordinibus pociatur, et ne prelatura illa diutius maneat in suspenso [si] ad primam ordinationem distulerit pro[moveri peni]tus ab ea [remotus] et ei alius sub[intret].

§ Item statuimus ut quicumque beneficiatus est in quacumque ecclesia civitatis vel diocesis Novariensis in proximis temporibus prom[oveatur ad minus] ad III^{or} minores ordines et intersit cum sacerdote suo [scrut..... et aliidinandis et si quis non venerit] a divinis officiis et a perceptione beneficii quousque id adimpleverit sit suspensus.

Sovrapposizione, ma anche contrasto tra una disposizione più severa (quella al n. 1), che prevedeva che se il beneficiato non si fosse fatto promuovere alla prima occasione utile, non ai quattro ordini minori, ma agli ordini sacri, si sarebbe dovuto senz'altro sostituirlo nella titolarità del beneficio; e una disposizione (la n. 4) che prevedeva per il beneficiato non ancora chierico la promozione *ad minus* agli ordini minori e la sola sospensione dal beneficio, non la sostituzione, per chi avesse tardato a procurarsi tale minima prerogativa.

⁵³ Questa stessa considerazione servì a Giorgio Giulini come argomento in favore dell'attribuzione del corpus statutario edito da Sormani a Gerardo da Sesso, data la presenza in esso di capitoli relativi ai monaci: si veda oltre, testo rel. alla n. 65; cfr. inoltre sopra, n. 1 e testo relativo.

Almeno un confronto puntuale andrà fatto tra gli statuti di Gerardo-Sigebaldo e quelli estratti dal *corpus* statutario dovuto al cardinale Goffredo da Castiglione. Si vedano questi due statuti contro gli usurai, il primo costituito dal cap. 18 del primo gruppo e il secondo dal cap. 10, ultimo del gruppo degli statuti di Goffredo da Castiglione pubblicati da Sigebaldo.

§ Contra usurarios autem manifestos statuimus et districte precipimus ut eis penitentia et ecclesiastica sepultura denegentur omnino, nisi de restituendis usuris et male ablatis omnibus sufficientem prestiterint cautionem ad episcopi et capituli voluntatem. Quod si episcopus esset absens talis cautio fiat ad vicarii et capituli voluntatem et ita quod instrumentum ipsius cautionis detur episcopo aut vicario aut capitulo antequam corpus sepulture tradatur, si in civitate fuerit, extra vero detur sacerdoti, parrocho, episcopo aut vicario aut capitulo sine dilatione mittendum. Sacerdos autem qui contrafecerit tam diu ab officio et beneficio sit suspensus quousque absolucionis beneficium mereatur per satisfactionem condignam.

§ De usurariis statuimus quod, nisi ad penitentiam [venientes] stent mandatis ecclesie de usuris restituendis, in cimiterio non sep[el]iantur et] si forte ibi sepulti fuerint quousque ibi sepulti fuerint in cimiterio non sepeliantur <altrove in ecclesia non celebretur⁵⁴>, et si possint comode inveniri qui usuras exolverunt <altrove a quibus usuras habuerunt⁵⁵> stipulentur sibi restitutionem fieri, alioquin presbiter recipiat cautionem et penitens dampnet heredem <altrove heredes⁵⁶> de restitutione facienda, et inde teneatur heres sacramento.

Anche in questo caso si ha una evidente sovrapposizione, dovuta forse all'esigenza di ribadire con particolare energia il divieto ecclesiastico contro l'usura in circostanze particolari⁵⁷, sulle quali qui non mi soffermerò.

⁵⁴ Mi riferisco sia al testimone edito in *Memorie storiche di Monza e sua corte* raccolte e esaminate dal canonico Anton-Francesco FRISI, tomo II, Milano, nella stamperia di Gaetano Motta, 1794, p. 96, cap. X; sia all'edizione MURATORI, *Rerum Italicarum scriptores* cit. (sopra, n. 5), t. VIII, col. 1068, cap. XVI.

⁵⁵ Così *Ibidem*, loc. cit.; cfr. l'inedito testimone eporediese in Archivio Vescovile di Ivrea, LIII, cart. 3, CM2791028 che ha però «habuerint».

⁵⁶ Così in *Memorie storiche di Monza* cit., p. 96, cap. X; MURATORI, *Rerum Italicarum scriptores* cit. (cfr. n. preced.), ha « poenitentes heredes dampnet ». Pubblicherò, spero entro breve tempo, una proposta di edizione critica degli statuti legatizi di Goffredo da Castiglione. Si veda per ora il contributo cit. sopra, n. 5.

⁵⁷ BEHRMANN, *Domkapitel und Schriftlichkeit in Novara* cit., pp. 133-52 (cfr. n. 307 p. 147 dove, nel riferirsi agli statuti emanati da Sigebaldo senz'altro come agli statuti ema-

4. Le costituzioni arcivescovili e legatizie pubblicate da Nicolò Sormani: fortuna erudita e tradizione manoscritta.

Come si ricordava in apertura, a Gerardo da Sesso fu attribuita da Giorgio Giulini una raccolta statutaria che Nicolò Sormani aveva pubblicata traendola da un testimone la cui «species characteris» sembrava rimandare al XII secolo⁵⁸. Va subito annotata qui una circostanza di un certo rilievo, trascurata da Giulini e da altri studiosi che dopo di lui si sono occupati del documento al quale ora ci si riferisce: quella sulla *species characteris* non è l'unica informazione che Sormani offrì riguardo a esso. Gli statuti attribuiti a Gerardo fanno parte di una appendice documentaria composta di tre elementi: le *Constitutiones quas legati sedis apostolicae Mediolanensibus observandas praescripserunt* che Sormani datò al 1° agosto 1067; la *Synodus Mediolanensis* dell'arcivescovo Anselmo del 5 aprile 1095⁵⁹; e infine le *Sanctiones pro instauranda cleri disciplina* di cui ci si accinge a parlare. A tali documenti Sormani accennò in un breve capitolo finale della sua opera, la *Perorazione ed elenco*, nella quale propose un sommario riassunto dei temi trattati, aggiungendo:

Ma poi che il gusto moderno non apprezza piucchè tanto qualsivoglia libro, benchè sia ben ragionato, se gli manca il pieno e il corredo di antiche inedite carte diplomatiche, perciò mi lusingo io di far a quest'opra mia qualche pregio con aggiungerle per fine e corona le pergamene seguenti, da me estratte dall'archivio degl'Imperiali canonici di S. Ambrosio, nelle quali si contengono le sacrosante leggi stabilite in Milano per l'universale riforma del clero⁶⁰.

nati da Gerardo da Sesso «für den Novareser Stadtklerus», si ricorda che in essi «gleich an zwei Stellen *usurarii manifesti* vom christlichen Begräbnis ausgeschlossen werden»).

⁵⁸ G. GIULINI, *Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città e campagna di Milano ne' secoli bassi*, nuova edizione con note ed aggiunte, vol. IV, Milano, Colombo, 1855, pp. 188-196; N. SORMANI, *Gloria de' santi milanesi che ne' più torbidi secoli produssero l'ordine de' chierici regolari (...)*, Milano, Giambattista Bianchi, s. a. (ma 1761), pp. 211-222. Su Giulini si veda ora la voce di L. CONTI e S. MESCHINI in *DBI*, vol. 57, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2001, pp. 4-9. Su Sormani si veda L. VENTURINI, *Milano nei suoi storici settecenteschi*, Palermo, Remo Sandron, 1921, pp. 215-37 (sull'opera in discussione pp. 230-3); cfr. anche la voce di A. M. SALINI in *Dizionario della Chiesa ambrosiana*, vol. VI, Milano, NED, 1993, pp. 3504-5.

⁵⁹ SORMANI, *Gloria de' santi milanesi* cit., rispettivamente pp. 199-205 e pp. 206-210.

⁶⁰ *Ibid.*, p. 198.

Lascio da parte i due testi normativi dell'XI secolo e ricordo che la provenienza dall'archivio dei canonici di S. Ambrogio del *corpus* statutario attribuito a Gerardo da Sesso era stata già stata portata all'attenzione degli studiosi da Annamaria Ambrosioni. Quest'ultima, nell'introduzione alla sua edizione delle pergamene della canonica di S. Ambrogio del sec. XII, si soffermò sulle copie di documenti dei canonici presenti nel *Codex diplomaticus Mediolanensis* di G. C. Della Croce, un manoscritto conservato presso la Biblioteca Ambrosiana⁶¹, notando come il Della Croce avesse tratto copia degli statuti in questione da una copia semplice conservata presso la canonica⁶². Fatto, questo, come poi si vedrà, non del tutto esatto. Il Della Croce, a differenza di Sormani, aveva tentato una attribuzione della paternità del *corpus* normativo e aveva optato, per ragioni che qui trascuro, per l'arcivescovo Galdino⁶³. Ipotesi superata, com'è noto, dalla critica più avvertita di Giorgio Giulini, che aveva del tutto tralasciato, però, di soffermarsi sulla provenienza archivistica del documento.

Giulini aveva correttamente fatto risalire il contenuto di uno dei capitoli, inteso a colpire il crimine dell'usura, ad un canone (il n. 25) del Concilio Lateranense III, del resto citato in modo esplicito⁶⁴. Stabilito così

⁶¹ G. C. DELLA CROCE, *Codex diplomaticus Mediolanensis ab anno 658 ad annum 1408*, ms. in Biblioteca Ambrosiana, I. 9 suss.

⁶² A. AMBROSIONI, *Le pergamene della canonica di S. Ambrogio nel secolo XII. Le prepositure di Alberto di S. Giorgio, Lanterio Castiglioni, Satrapa (1152-1178)*, Milano, Vita e Pensiero, 1974, p. XXIV sg. Su G. C. Della Croce — custode del catalogo della Biblioteca Ambrosiana ed erudito, già defunto nel 1804 — si vedano in *Storia dell'Ambrosiana. Il Settecento*, Milano, Cariplo, 2000 gli interventi di M. Ballarino (pp. 356 e 358) e di M. Panizza (pp. 389 e 391).

⁶³ DELLA CROCE, *Codex diplomaticus Mediolanensis* cit., c. 94v; cfr. AMBROSIONI, *Le pergamene* cit., p. 25, dove la studiosa ricorda la posizione di Enrico Cattaneo che, contestando l'attribuzione di Giulini, aveva ritenuto di poter attribuire gli statuti all'arcivescovo Uberto Crivelli: E. CATTANEO, *Istituzioni ecclesiastiche milanesi*, in *Storia di Milano*, a c. della FONDAZIONE TRECCANI DEGLI ALFIERI, vol. IV, Milano, Giovanni Treccani Degli Alfieri, 1954, p. 636 e n. 5 alla p., 662. Cfr. CIPOLLONE, *Gerardo da Sesso vescovo eletto di Novara* cit., p. 237. Nelle pagine che seguono non discuterò l'ipotesi di Enrico Cattaneo ritenendola, in larga misura, superata.

⁶⁴ SORMANI, *Gloria de' santi milanesi* cit., p. 218 sg.: «A manifestis usurariis oblatio non recipiatur nec ab aliqua persona domus ipsorum. Clericus qui oblationem receperit usurarii scienter poena Lateranensis Concilii puniatur. Sed nec ad poenitentiam nec ad communionem nec ad ecclesiasticam sepulturam recipiantur, nisi cum plena et suffi-

all'anno 1179 un *terminus post quem*, giungeva ad attribuire gli statuti (che andavano, secondo Giulini, con ogni evidenza ricondotti a un arcivescovo che fosse stato insieme legato apostolico) a Gerardo piuttosto che a Uberto Crivelli per «molte e gravissime ragioni»: «in primo luogo il sapere che [Gerardo] era zelantissimo e incline assai alla correzione del clero, per cui aveva celebrato altre sinodi e fatte altre costituzioni nelle chiese di Piacenza e di Novara; in secondo luogo il vedere che nelle nostre si tratta molto de' monaci, la riforma de' quali è facile che stesse molto a cuore a Gerardo, ch'era egli pure monaco cisteciense; e finalmente il trovarvi aperta menzione delle Decretali, delle quali sul fine dello scorso secolo [il XII] e sul principio del presente [il XIII] si formarono molte nuove raccolte»⁶⁵.

A Giulini sfuggì, per altro, un altro sicuro elemento di datazione *a quo*, sul quale ha richiamato più di recente l'attenzione Michele Maccarrone⁶⁶. Tale elemento è costituito dal contenuto del penultimo capitolo del *corpus* sormaniiano, inteso a colpire con la scomunica tutti i prelati, i chierici e le persone ecclesiastiche *utriusque sexus* che avessero ricevuto «in fraternitate alicuius ecclesiae vel hospitalis vel beneficij alicuius aliquo modo filium vel filiam alicuius cathari vel credentis vel alterius sectae vel defensoris seu fautoris vel recipientis in domo, nepotem vel neptem nec ipsum catharum vel alium haereticum (...) vel fautorem vel defensorem seu recipientem»⁶⁷. È evidente la dipendenza di questa costituzione dalla decretale innocenziana *Vergentis* emanata nel marzo 1199: essa, come è noto, colpiva non solo gli eretici, ma anche i loro adepti e fautori, coloro che li difendevano e gli accoglievano («contra defensores, receptatores, fauto-

cienti satisfactione de restituendis usuris et poenis de fructibus pignorum, ut computentur in sortem, sicut habetur in decretalibus, et cum sors ex his deducta fuit possessiones libere ad dominos revertantur». Cfr. *Conciliorum Oeconomicorum Decreta*, curantibus J. ALBERIGO, P.-P. JOANNOU, C. LEONARDI, P. PRODI, consultante H. JEDIN, Freiburg im Breisgau, Herder, 1962, p. 199. Per le decretali citate in questo capitolo si veda T. P. MCLAUGHLIN, *The Teaching of the Canonists on Usury (XII, XIII and XIV Centuries)*, in «*Mediaeval studies*», I (1939), pp. 112-115, in partic. p. 114 in cui ci si riferisce ad alcune decretali di Alessandro III sul tema dei contratti *in fraudem usurarum* entrate nella *Complatio prima*.

⁶⁵ GIULINI, *Memorie spettanti alla storia* cit., p. 188 sg. Cfr. sopra, n. 53 e testo relativo.

⁶⁶ MACCARRONE, «*Cura animarum*» (cit. sopra, n. 3), pp. 89 nota 22, 92.

⁶⁷ SORMANI, *Gloria de' santi milanesi* cit., p. 221.

res et credentes hereticorum aliquid severius duximus statuendum») e prevedeva la scomunica per coloro che avessero continuato ad avere rapporti con questi ultimi⁶⁸. Se il richiamo alla decretale era evidente sin nel dettato, il capitolo statutario prendeva in considerazione, a differenza di quella, il solo campo ecclesiastico, punendo la *receptio* di parenti e fautori di eretici entro gli istituti religiosi da parte delle persone ecclesiastiche di essi responsabili, e individuava uno specifico ambito circoscrizionale — quello della diocesi di Milano o, al limite, dell'intera provincia ambrosiana — quando prevedeva che l'individuo sospettato di aver commesso il crimine soggiacesse alla scomunica «vocatus ante praesentiam archiepiscopi nisi se purgaverit et iuraverit stare mandatis archiepiscopi»⁶⁹.

Ma si torni a Giulini. Si diceva come egli avesse attribuito il complesso statutario a un arcivescovo che fosse in pari tempo investito della funzione di legato apostolico. Ed in effetti il testo pubblicato da Sormani, considerato nel suo insieme, va attribuito a un individuo siffatto. Un arcivescovo, come si deduce dal prologo, in cui si lamenta il presente stato della *ecclesia Mediolanensis* «tam diversarum haeresum occasione tam indisciplinatae correctionis ignavia», per riparare al quale vengono emanati i decreti che seguono, «consilio et auxilio vestro adhibito»⁷⁰, parole che suggeriscono il contesto abituale di emanazione di uno statuto sinodale nel corso di una sinodo diocesana, quale atto libero e imperioso del vescovo che, pur tuttavia, non trascura di menzionare la funzione consultiva svolta dall'assemblea dei chierici⁷¹. Un legato apostolico, come è det-

⁶⁸ Si veda O. HAGENEDER, *La decretale «Vergentis»* (X. V, 7, 10). *Un contributo sulla legislazione antiereticale di Innocenzo III*, in ID., *Il sole e la luna. Papato, impero e regni nella teoria e nella prassi dei secoli XII e XIII*, a c. di M. P. ALBERZONI, Milano, Vita e Pensiero, 2000, pp. 131-163 (per quanto a testo pp. 136, 140) (l'ediz. orig. dell'art. è del 1963).

⁶⁹ SORMANI, *Gloria de' santi milanesi* cit., pp. 221-222.

⁷⁰ SORMANI, *Gloria de' santi milanesi* cit., p. 211.

⁷¹ Cfr. O. PONTAL, *Les statuts synodaux*, Turnhout, Brepols, 1975 (Typologie des sources du Moyen Âge occidental, 11), pp. 19, 31, 58-9. Una veduta più sfumata riguardo alla questione del carattere rigidamente autoritario e monocratico dei processi di redazione della legislazione sinodale ha offerto in un recente contributo A. Tilatti, che ha posto l'accento sull'«ausilio che i vari ordini del clero davano al proprio pastore persino nella stesura e revisione degli statuti sinodali» (A. TILATTI, *Sinodi diocesane e concili provin-*

to in modo esplicito in un capitolo di quella che si vedrà ora essere la seconda parte del complesso statutario, nel quale il presule prescrive «auctoritate domini papae qua fungimur» a chi ricopre la carica episcopale «ut ad salutem animarum intendat totis viribus»⁷².

Che il testo, e quindi le due parti che lo compongono, dotate ciascuna di un suo prologo, vadano considerate come elementi costitutivi di un insieme unitario sin dalla sua origine è, tuttavia, assai dubbio. Allo stato delle ricerche si dispone di un solo testimone medievale, la copia semplice sulla quale, come ora si è visto, aveva richiamato l'attenzione Annamaria Ambrosioni. Mi sembra che sotto il profilo paleografico tale esemplare — un foglio pergameneo accuratamente rigato, scritto su un solo lato, con una *mise en page* quasi priva di margini, tipicamente documentaria, recante una *littera textualis*, un tempo si sarebbe detto una gotica libraria, italiana — possa essere giudicato compatibile con una datazione ai primi decenni del Duecento: esso, conservato nell'archivio ambrosiano⁷³, reca la sola seconda parte del testo sormaniiano, di cui qui oltre si parlerà diffusamente. Gli altri tre esemplari sono costituiti dalle copie di Della Croce, su cui ora ci si soffermerà brevemente, e di Sormani.

In un fascicolo del suo manoscritto *Codex diplomaticus Mediolanensis* il Della Croce vergò prima — sotto l'intestazione «Sancti Galdini Mediolanensis archiepiscopi apostolicę sedis legati sanctiones pro reformanda ecclesię disciplina» — una trascrizione della seconda parte degli statuti pubblicati dal Sormani⁷⁴, di cui, come si è detto, esiste un esemplare medievale; poi, dopo un breve inserto in cui motivava l'attribuzione degli statuti a san Galdino⁷⁵, inserì una copia dello statuto così come esso compare nell'edizione a stampa di Sormani, vale a dire un testo com-

ciali in Italia nord-orientale fra Due e Trecento, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge», CXII (2000), p. 293 e nota 81 alla p.).

⁷² SORMANI, *Gloria de' santi milanesi* cit., p. 220. Nello stesso capitolo ora citato il legato si rivolge *episcopo* non *episcopis*: fatto trascurabile se non si leggesse nel testo di questa seconda parte, in un canone di poco precedente, un ordine impartito ai «clerici huius episcopatus».

⁷³ Milano, Archivio del Capitolo di Sant'Ambrogio (d'ora in poi ASA), sec. XII, n. 246.

⁷⁴ DELLA CROCE, *Codex diplomaticus Mediolanensis* cit., cc. 92r-94v

⁷⁵ *Ibid.*, c. 94v.

pleto, se così posso esprimermi, di entrambe le parti di cui sono costituite le sormaniane «Sanctiones pro instauranda cleri disciplina»⁷⁶.

I problemi testuali relativi ai quattro esemplari di cui si è ora detto sono molteplici e, allo stato delle mie conoscenze, non sarebbe corretto proporre soluzioni definitive. Credo però di poter ipotizzare che il secondo transunto del Della Croce non sia altro che una copia pura e semplice delle «Sanctiones» che si trovano stampate nella *Gloria de' santi milanesi*. Sia o meno valida quest'ipotesi, resta che — mentre si è in grado di stabilire con sicurezza che gli statuti appartenenti a quella che qui si è convenuto di chiamare seconda parte circolarono in modo autonomo — a questo punto del ragionamento non si saprebbe dire se il complesso testuale offertoci da Sormani (costituito dalle due parti disposte una di seguito all'altra) proceda da un arbitrario *collage* dell'erudito, poi copiato tal quale dal Della Croce, o se invece non esistesse almeno un testimone medievale di tale complesso da cui Sormani (e forse Della Croce) copiò.

Le conclusioni che si possono trarre da un esame della tradizione manoscritta di quella che si è convenuto di chiamare 'seconda parte' fanno propendere per un arbitrario accostamento delle due componenti, ma non si possono dire decisive a riguardo.

Infatti un confronto sommario tra tre dei quattro testimoni della 'seconda parte' (la pergamena dell'Archivio Ambrosiano, l'edizione di Sormani e il primo transunto del Della Croce) rivela da un lato una stretta concordanza tra il testimone medievale e l'edizione Sormani, tanto stretta da poter concludere con ogni verosimiglianza che Sormani dipende in modo diretto dall'esemplare ambrosiano⁷⁷ (e sarebbe allora confermata la natura di *collage* del complesso testuale proposto da Sormani). Dall'altro lato emergono con chiarezza le discordanze, talora clamorose, come ora si vedrà, tra la pergamena ambrosiana (e quindi il transunto sormaniano di essa) e l'esemplare del Della Croce.

⁷⁶ *Ibid.*, cc. 95v-98v.

⁷⁷ Va rilevata la presenza in entrambi gli esemplari di almeno un errore comune, *persona* per *presentia*, che per altro Sormani corresse intervenendo tra parentesi: «nisi in persona trium personarum honestarum» (pergamena), «nisi in persona (*praesentia*) trium personarum honestarum» (Sormani, p. 217).

Le differenze rilevate nel testo di quest'ultimo rispetto agli altri due sembrerebbero derivare soprattutto da cattive letture del Della Croce⁷⁸. Riguardo ad altri passaggi emerge però con chiarezza come le differenti lezioni vadano attribuite alla esistenza di due redazioni distinte, sui reciproci rapporti tra le quali si può per ora avanzare solo qualche timida ipotesi⁷⁹.

Per gli scopi di questo contributo basterà procedere a un confronto puntuale delle sole parti conclusive della redazione testimoniata dalla pergamena ambrosiana (e di lì, secondo la mia ipotesi, dalla stampa sormaniiana) e della redazione di cui conosciamo (per ora) il solo apografo del Della Croce. Proprio a partire dallo statuto che servì a Michele Macarrone ad assegnare un sicuro termine *post quem* al testo divulgato da Sormani, statuto sul quale ci si è soffermati di sopra⁸⁰, iniziano quelle divergenze tra i due esemplari che appaiono spiegabili solo ricorrendo all'ipotesi che essi testimonino redazioni diverse. Propongo di seguito la lezione della pergamena ambrosiana, poi quella tratta dal manoscritto del Della Croce:

[perg. ambr.] § Precipimus in virtute Dei et sub pena excommunicationis universis prelati et clericis et omnibus personis ecclesiasticis utriusque sexus ut non recipiant in fraternitate alicuius ecclesie vel ospitalis vel beneficii alicuius aliquo modo filium vel filiam alicuius cathari vel credentis vel alterius secte vel defensoris seu fautoris vel recipientis eos in domo, nepotem vel neptem nec ipsum catharum vel alium hereticum recipiant nec fauctorem vel defensorem seu recipientem et qui ipsum receperit vel aliquem predictorum <sit> ipso iure excommunicatus et receptio eius vel assignatio beneficii sit irrita et inanis. Et si in dubium vertatur de aliquo aut sit in crimine ipso, vocatus ante presentia archiepiscopi nisi se purgaverit et iuraverit stare mandatis archiepiscopi predictae sententiae subiaceat.

⁷⁸ Porto tre soli esempi: «in servitum mandatorum Dei redigentes» (pergamena e Sormani), «in suavitate mediatoris Dei redigentes» (Della Croce); «quia non deerit viscarum diaboli ubi simul femina cum clerico habitaverint» (pergamena e Sormani), «quia non deerit viscarium diaboli ubi semel femina cum clerico habitaverit» (Della Croce); «Si collegium est sex vel plurium legatur ad mensam» (pergamena e Sormani), «Si collegium est VI vel plurium bis ad mensam» (Della Croce).

⁷⁹ Ho intenzione di occuparmi di tale questione in una appendice al presente lavoro, che spero di poter pubblicare presto.

⁸⁰ Sopra, testo rel. alle note 66-69.

[Della Croce] Item in virtute Dei prohibemus ne aliqua ecclesia recipiat filium vel nepotem alicuius catari vel heretici vel tenentis eos in domo vel defendentis eos.

Il capitolo, nella versione offerta dall'apografo del Della Croce, sembra appena un abbozzo del capitolo nella forma in cui è attestato dal testimone ambrosiano⁸¹, ed è compatibile, al limite, anche con una datazione anteriore all'emanazione della decretale innocenziana *Vergentis in senium*.

Segue nella pergamena un canone del tutto assente nell'apografo di Della Croce:

Item statuimus ut prepositi et capellani de civ<itat>e verbum Dei proponant viris et mulieribus diebus dominicis et precipue in sollempnibus, et exhortentur populum suum ut semel in mense apud maiorem ecclesiam conveniant ad audiendum verbum Dei.

Con questo statuto il testo contenuto nella pergamena ambrosiana si chiude. Il transunto del Della Croce contiene invece tre altre costituzioni, delle quali esso è l'unico testimone:

Item precipimus prelati ut benigne et cum caritate tractent subiectos suos; sed ipsis nihilominus subiectis iniungimus ut prelati suis in cunctis obedientes stent et devoti tamquam patribus et dominis eis debitam reverentiam exhibentes. Si quis vero [.....] et contumax inventus fuerit eum ab omni officio et beneficio ecclesiastico suspendimus donec a contumacia sua resipiscat.

Item precipimus ministris ecclesiarum infra sacros ordines constitutis ut usque ad natalem Domini ad sacros ordines accedant. Si quis vero hoc facere contempserit vel noluerit ex tunc a ministracione careat et prepositura.

Item statuimus ut prepositi et canonici intersint matutinis missis <ms. misse> et vesperis; et qui non interfuerint illa die nihil percipiat de communi.

⁸¹ Occorre, di là da ogni ragionevole dubbio, postulare un rapporto tra i due capitoli nelle loro rispettive versioni, dato che esse provengono da testimoni in stretto rapporto genetico reciproco (la cui realtà non viene revocata in dubbio da varianti, errori, ecc., presenti nei capitoli che precedono quelli qui in discussione), e dato anche che i due capitoli si presentano nella stessa identica posizione in entrambi i testimoni, cosa che accade, beninteso, anche per tutti i capitoli precedenti.

Il trascrittore in chiusura annotava «cetera desiderantur», avendo in mente, forse, il testo pubblicato da Sormani, della cui prima parte Della Croce non trovava tracce nell'esemplare da cui copiava, oppure alludendo a qualche indizio di lacuna presente in quello stesso esemplare.

5. Il *corpus* sormaniano e la prima parte dello statuto di Sigebaldo.

Come si vede, le questioni che nascono da un ricognizione sia pure sommaria della tradizione manoscritta e a stampa dei testi che qui si discutono appaiono assai complesse. Qui non ci si propone di affrontarle tutte, né si offriranno soluzioni definitive per quelle che verranno esaminate. Trascurerò deliberatamente la 'versione Della Croce' e prenderò in esame entrambe le sezioni del testo pubblicato da Sormani, pur senza dimenticare la possibilità che l'accostamento sia arbitrario. Citerò la seconda sezione, com'è logico, dalla pergamena dell'Archivio Ambrosiano⁸².

Occorre intanto notare un fatto caratteristico: la prima parte del testo sormaniano, come pure quello trådito dal testimone ambrosiano (la 'seconda parte'), sono del tutto privi di parti protocollari. Si inizia direttamente con il proemio, preceduto, nella pergamena, dalla invocazione «In Christi nomine», e si chiude con l'ultimo statuto della serie, senza nulla aggiungere. Fatto caratteristico, si è detto, perché la tradizione medievale italiana nel campo della documentazione di costituzioni sinodali e provinciali, statuti legatizi e altra consimile normativa è tutta notarile⁸³, come si è visto di sopra per gli statuti del vescovo di Novara Sigebaldo, che costituiscono sotto questo profilo, si può ben dire, un caso tipico.

⁸² Mi riferirò quindi, per praticità, alla prima parte del testo sormaniano con la dicitura 'prima parte', e alla seconda parte di esso, ovvero al testo trådito dalla pergamena ambrosiana, con 'seconda parte', pur avvertendo dell'arbitrarietà di tali definizioni.

⁸³ Si veda per ora, oltre all'accenno in TILATTI, *Sinodi diocesane* cit. (sopra, nota 71), p. 283 sg.; A. OLIVIERI, *Un inedito statuto sinodale del vescovo di Vercelli Aimone di Challant del novembre 1288*, di prossima pubblicazione in «Bollettino storico-bibliografico subalpino».

Si accennava di sopra al prologo della prima parte⁸⁴: a esso seguono dieci capoversi contenenti nove prescrizioni indirizzate ai chierici e una, l'ultima, ai monaci. Anche la seconda ha un prologo, più semplice e stringato del primo⁸⁵, cui — nella partizione del testo operata da Sormani, che non c'è motivo di abbandonare — tengono dietro ventidue capitoli, anch'essi in massima parte destinati ai chierici. Una esposizione puntuale del contenuto dei trentadue capitoli si trova nelle *Memorie* di Giulini⁸⁶ ed è qui inutile ripeterla. Percorrere la strada del confronto tra questa raccolta e gli statuti novaresi di Gerardo da Sesso pubblicati da Sigebaldo con le sue *adictiones* può essere fuorviante, perché si corre il rischio di vedere derivazioni di una raccolta dall'altra dove invece andrebbe trovata la dipendenza da un'unica fonte. Avvertito il rischio, conviene tuttavia tentare un confronto. Occorrerà notare subito una prima rilevante differenza: lo statuto edito da Sormani reca nella sua prima parte un rilevante gruppo di capitoli relativi agli abiti prescritti ai chierici (nn. 2, 3, 5, 6, 7) che sembrerebbe da ricondurre agli usi cerimoniali della chiesa ambrosiana⁸⁷. Capitoli simili mancano del tutto nello statuto novarese, che invece accenna in modo assai generico al dovere per il chierico di indossare un *habitum congruentem* in passi che, per altro, trovano perfetto parallelismo in un capitolo della raccolta sormaniana, diverso da quelli appena citati ma appartenente, comunque, alla prima parte (cap. 1)⁸⁸. Eccezion fatta per quest'ultima coincidenza, che registriamo in un ambito fra i più comuni del diritto canonico⁸⁹, e per un paio di paralleli-

⁸⁴ Si veda sopra, testo rel. alla nota 70.

⁸⁵ «Hec sunt statuta ex auctoritatibus sanctorum et sanctionibus canonum collecta, de multis pauca, de gravioribus levia, que clericos observare oportet si consequi volunt salutem animarum suarum et Ecclesiam Dei hedificare et non destruere» (= SORMANI, *Gloria de' santi milanesi* cit., p. 214).

⁸⁶ GIULINI, *Memorie spettanti alla storia* cit., vol. IV, pp. 189-196.

⁸⁷ Il cap. 2 cita anzi espressamente l'uso della Chiesa milanese («secundum morem Medioanensis Ecclesiae»): SORMANI, *Gloria de' santi milanesi* cit., p. 212 sg. Cfr. MACCARRONE, «*Cura animarum*» (cit. sopra, n. 3), pp. 89-90.

⁸⁸ SALSOTTO, *Per la storia della chiesa novarese* cit., pp. 28-9 (cap. 4), 31 (cap. 33); il passo parallelo in SORMANI, *Gloria de' santi milanesi* cit., p. 212: si tratta di capitoli che impongono al chierico *coronam, tonsuram et habitum congruentem*.

⁸⁹ Si veda, p. es., il cap. 16 del Concilio Lateranense IV: *Conciliorum Oeconomicorum Decreta* cit., p. 219. Tali prescrizioni costituivano parte di quell'insieme di norme che i

smi presenti nelle prescrizioni rivolte ai monaci, che la prima parte dello statuto milanese concentra nel decimo capitolo, anch'esse di comunissimo argomento⁹⁰, questa prima parte non presenta corrispondenze con lo statuto novarese.

In modo assai diverso vanno le cose per la seconda parte⁹¹. Essa si apre con due capitoli di contenuto pastorale e di ammonizione al clero che non trovano riscontri, se non generici, nella raccolta novarese. Nel terzo capitolo si trova invece una prescrizione che coincide sin nel dettato con uno dei capitoli novaresi:

pergamena in ASA⁹², cap. 3 (= SORMANI, *Gloria de' santi milanesi* cit., p. 215)

pergamena in ASDN⁹³, cap. 15 (= SALSOTTO, *Per la storia della chiesa novarese* cit., p. 29)

compilatori delle raccolte di decretali raccoglievano sotto il titolo «De vita et honestate clericorum»: si veda ora R. RUSCONI, «*Hoc salutare statutum*»: la politica sacramentale di Innocenzo III, in *Innocenzo III urbs et orbis*, Atti del Congresso Internazionale (Roma, 9-15 settembre 1998), a cura di A. SOMMERLECHNER, Roma, Istituto Storico per il Medio Evo, 2003 (Nuovi Studi Storici, 55), pp. 383-416 (in partic. le pp. 393-398).

⁹⁰ SORMANI, *Gloria de' santi milanesi* cit., p. 214: «(...) nec liceat eis claustrum et portam coenobii exire, nisi de licentia sui abbatis; et in eodem refectorio simul comedant et in eodem dormitorio simul dormiant, nisi necessitate imminente cum arbitrio et licentia sui abbatis; (...)»; pergamena in ASDN (cfr. sopra, nota 39): «§ Abbas et monachi in comuni dormitorio iaceant» (cap. 27); «§ Nullus monachorum presumat exire de monasterio absque licentia abbatis vel illius qui gerit vicem abbatis (...)» (cap. 28) (= SALSOTTO, *Per la storia della chiesa novarese* cit., p. 30).

⁹¹ Le coincidenze tra la prima parte degli statuti editi da Sigebaldo e la seconda parte di quelli stampati da Sormani era già stata notata, in modo sintetico ma puntuale, da CIPOLLONE, *Gerardo da Sesso vescovo eletto di Novara* cit., p. 238-9, che riteneva però, in linea con Salsotto, che la prima parte degli statuti novaresi fosse costituita dalle sole *adiationes* di Sigebaldo, ed esprimeva quindi la convinzione di avere individuato un caso in cui «un vescovo suffraganeo (...) fa pubblicare, dopo averle rielaborate, le costituzioni diffuse a suo tempo (...) da un arcivescovo». Maria Cipollone, inoltre, nelle stesse pagine ora citate, restava indecisa tra l'ipotesi di Giulini (attribuzione dei decreti 'milanesi' a Gerardo da Sesso) e l'ipotesi di Cattaneo (attribuzione degli stessi decreti a Uberto Crivelli). Le ipotesi formulate dalla studiosa a p. 239 sono poi destituite da fondamento, a causa dell'errata attribuzione della paternità della seconda parte dei decreti emanati da Sigebaldo (quelli, per intenderci, qui restituiti al cardinale Goffredo da Castiglione).

⁹² Cfr. sopra, nota 73.

⁹³ Cfr. sopra, nota 39.

(...) Femine intra septa ecclesie cum clericis sub aliquo pretextu non habitent, quia non deerit viscarum diaboli ubi simul femina cum clerico habitaverint.

Item statuimus et districte precipimus ne femine intra septa ecclesie cum clericis sub aliquo pretextu non habitent.

Nella seconda parte segue poi un capitolo sulla *lectio spiritualis* da tenersi nel corso dei pasti comuni dei collegi chiericali. Questa prescrizione, che manca nella sinodo novarese, è seguita da un più ampio capoverso relativo agli abiti e ai comportamenti che non si confanno ai chierici: tra questi ultimi il gioco dei dadi, che risulta vietato, con parole non molto diverse, anche nei capitoli editi da Sigebaldo⁹⁴. È tuttavia con le disposizioni successive che il parallelismo con gli statuti novaresi diventa quasi piena coincidenza. Il lungo inserto che segue, di cui chiedo scusa al lettore, ne è chiaro documento:

pergamena in ASA, capp. 6-8 (= SORMANI, *Gloria de' santi milanesi* cit., pp. 216-7)

pergamena in ASDN, capp. 10-13 (= SALSOTTO, *Per la storia della chiesa novarese* cit., p. 29)

Negociatores clerici et feneratoros seu turpibus lucris insistentes infra duos menses tertio commoniti suspendantur ab omni officio et beneficio nisi se correxerint et usure in integrum restituantur, nec recipiantur ad communionem fratrum feneratoros nisi prius usuras reddiderint vel de eis satisfacere efficacissime promiserint.

§ Clerici omnes feneratoros et mercatores et lucris turpibus insistentes ab offitio et beneficio sint suspensi, si tercio moniti super hoc infra IIII^{or} menses se non correxerint.

Precipimus in virtute Spiritus sancti et sub interminatione divini iudicii cuili-

§ Cuiibet sacerdoti qui est in peccato mortali precipimus ne presumat missam

⁹⁴ Perg. ASA: «Ludos allearum et tarsillorum prorsus evitent et si ammodo non evitarint ab officio et beneficio suspendantur infra mensem tertio commoniti» (= SORMANI, *Gloria de' santi milanesi* cit., p. 216); perg. ASDN, cap. 9: «§ Clerici omnes presertim in sacris ordinibus constituti ludos taxillorum omnino devitent et qui super hoc moniti non cessaverint a perceptione proprii benefitii sint suspensi per annum» (= SALSOTTO, *Per la storia della chiesa novarese* cit., p. 29).

bet sacerdoti qui est in peccato mortali sive fornicationis sive alterius ut nullo modo presumant missam cantare nisi prius peccatum confiteatur et inde penitentiam accipiat. Precipimus etiam in eadem virtute Spiritus sancti ut omnes mulieres quibus abusi sunt usque ad dies XV de domibus suis penitus eiciant et ubicumque fuerint concubine eorum omnimodis eas derelinquant nec cum eis loquantur nisi in presentia <così Sormani emenda persona della perg.> trium personarum honestarum tam sacerdotes quam etiam clerici. Et quicumque post dictum terminum eas tenuerint, sive in suis domibus sive in alienis, ex tunc suspensi sint ab omni officio et beneficio ecclesiastico. Alias omnes, sive matres sive sorores vel quascumque alias, usque ad tres menses de domibus suis excludant et eis quibus de iure tenentur in aliis domibus extra septa ecclesie provideant et eis necessaria subministrent.

Compatres et commatres monemus ne habeant more laicorum.

cantare nisi primo confiteatur peccatum illud et penitentiam de eo susceperit.

§ Precipimus insuper ut omnes mulieres [quib]us abusi sunt abitant infra XV dies proximos si eas habent et ubicumque fuerint concubine eorum eas omnimode derelinquant et cum eis de cetero non loquantur nisi in presentia trium personarum ad minus que sint honeste. Qui autem contrafecerit penam centum solidorum imperialium [.....].

Que mulieres sive sorores sive neptes et alias quascumque [de domibus suis exc]ludant et illis, quibus de iure tenentur, in aliis domibus provideant. Hoc tamen sit in dispositione episcopi.

§ Compatres et commatres more laicorum non habeant.

Le coincidenze nel senso e nel dettato, ma ancor più nella sequenza rispettiva delle disposizioni, garantiscono l'identità della fonte (o meglio, come credo, la derivazione degli statuti 'milanesi' da quelli 'novaresi'). Identità confermata dai capitoli che seguono. Nella pergamena ambrosiana, dopo quanto si è appena letto, segue una disposizione intesa a vietare che ai chierici non costituiti *in sacris* sia consentita l'amministrazione di chiese. Quindi si prosegue con una costituzione destinata a vescovi e a dignitari di capitoli di chierici palesemente inadatta a figurare in uno statuto sinodale, e infatti assente dalla raccolta edita da Sigebaldo. Quindi il parallelismo nel dettato e nella sequenza dei capitoli riprende:

pergamena in ASA, capp. 10-11 (= SORMANI, *Gloria de' santi milanesi* cit.,

pergamena in ASDN, capp. 16-17 (= SALSOTTO, *Per la storia della chiesa novarese* cit.,

pp. 217-8)

Ad dandum Christianitatem parvulis et ad baptismum non admittantur nisi tres persone⁹⁵, ad crisma unus admittantur tantum.

Cantantes, ballantes <perg. be->, ci-tharizantes vel lasciva et iocosa in ecclesia vel loco sacro facientes communiti, nisi cessaverint, ab ecclesia suspendantur donec digne satisfecerint.

p. 29)

§ Ad dandum Christianitatis privilegium et baptismum non nisi tres persone, ad crisma vero non nisi una persona de cetero admittantur.

§ Cantantes et ballantes et lasciva et iocosa in ecclesia facientes nisi moniti cessaverint et digne satisfecerint ab ingressu ecclesie arceantur.

Dopo alcuni statuti per i quali non si registra alcun parallelismo, esso riprende con il capitolo 16. Quindi di nuovo si interrompe: manca, infatti, dagli statuti novaresi la prescrizione relativa all'obbligo per il clero diocesano di convenire alla sinodo annuale, che nel testo trådito dalla pergamena dell'Archivio di Sant'Ambrogio costituisce il capitolo 17. Quindi riprende, come si può vedere qui oltre, di nuovo si interrompe, e infine registra un'ultima parziale occorrenza con i capitoli 20 della 'seconda parte' e 22 dello statuto di Sigebaldo:

pergamena in ASA, capp. 16, 18, 20 (= SORMANI, *Gloria de' santi milanesi* cit., pp. 219-21)

Publicos adulteros, viros vel mulieres, precipimus post trinam ammonitionem excommunicari nec eorum oblationes recipiantur.

pergamena in ASDN, capp. 19-20, 22 (= SALSOTTO, *Per la storia della chiesa novarese* cit., p. 30)

§ Publicos adulteros viros et mulieres precipimus post monitionem excommunicari et oblationes eorum non recipi.

⁹⁵ Tale disposizione (e quella che subito segue), poco perspicua in questa forma, è meglio comprensibile nel dettato in cui compare in un celebre statuto pressappoco coevo: «In baptismo vero maris duo mares et una femina suscipiant baptizatum; a duabus vero feminis et uno mare femina suscipiatur in baptismo» (statuti dell'arcivescovo Stephen Langton per la diocesi di Canterbury del 1213 o 1214 in *Councils and Synods with other documents relating to the English Church*, vol. II, A. D. 1205-1313, edited by F. M. POWICKE and C. R. CHENEY, Oxford, Clarendon, 1964, p. 31).

(...)

Archipresbiteris in virtute Spiritus sancti districte precipimus ut ad minus ter in anno parrochias suas visitent et monita salutis populo et clero proponant et eorum excessus diligenter inquirant et corrigant, et quos corrigere non poterint infra dies XV episcopo denuntient.

§ Archipresbiteris et prepositis in virtute Spiritus sancti precipimus ut parrochias suas semel in anno visitent.

(...)

(...); et quod nullus laicus inferat violentiam alicui presbitero pro receptione alicuius clerici neque pro exactione rerum, et qui contrafecerit metu laici et violentia careat illa ecclesia secularis, aut qui violentiam intulerit in personis vel rebus tertio ab episcopo commonitus si non satisfecerit ex tunc sit excommunicatus et denuntietur candellis accensis pulsatis campanis, et si advocatus est illius ecclesie careat iure patronatus ut ad petitionem suam nullus in ecclesia recipiatur et qui receptus fuerit ab ecclesia sit suspensus.

§ [.....] precipimus ne ullus laicus inferat violentiam alicui sacerdote vel clerico pro alicuius receptione neque permutatione rerum. Clericus vero qui met[u] vel violentia laici contrafecerit careat ecclesia illa tam recipiens quam receptus.

Questo minuto confronto getta nuova luce su alcuni aspetti dell'attività legislativa di Gerardo da Sesso nell'ultima fase della sua vita. Si sa ora che ci fu, almeno fino a un certo grado, una sovrapposizione tra gli statuti che, in qualità di vescovo eletto di Novara, emanò per quella diocesi, e gli statuti che pochi mesi dopo — quando, secondo una incerta tradizione, ricopriva già la carica di arcivescovo eletto di Milano — emanò in qualità di legato apostolico. Questa sovrapposizione rende possibile, da un canto, individuare entro il *corpus* sigebaldiano il materiale legislativo che va con certezza ricondotto a Gerardo, dall'altro conferma la giustezza dell'attribuzione di Giulini, limitatamente, però, alla 'seconda parte' del testo edito da Sormani, vale a dire limitatamente agli statuti traditi dalla pergamena conservata presso l'Archivio di S. Ambrogio.

L'analisi di quest'ultima si potrebbe spingere oltre, come, d'altra parte, si potrebbe approfondire lo studio degli statuti che qui si è detti della 'prima parte'. È possibile che più approfonditi scavi archivistici ci dicano in futuro qualcosa di più su questi ultimi. Il mio lavoro, per ora, si ferma qui.